



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 4034 del 19/12/2022

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione di n. 1 Residenza Sanitaria Assistenziale nell'Area di Pisa nella zona distretto Alta Val di Cecina Valdera. Indizione di gara n. 8834029 Lotto unico CIG n. 9529096AC6

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Dipartimento Economico
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori
ZONA DISTRETTO ALTA VAL DI CECINA VALDERA

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.18

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione di n. 1 Residenza Sanitaria Assistenziale nell'Area di Pisa nella zona distretto Alta Val di Cecina Valdera. Indizione di gara n. 8834029 Lotto unico CIG n. 9529096AC6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Considerato che il 17/12/2022 risulta giunto a scadenza il contratto per la gestione RSA I Maggi di Buti come da Decreto Dirigenziale n. 3353 del 19/10/2022;

Considerata quindi la necessità di procedere all'avvio delle procedure finalizzate alla definizione delle modalità della gestione della struttura sopra citata;

Visto il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 come integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 ed in particolare l'art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato come con Deliberazione del Direttore Generale n. 1163 del 16/12/2022 è stato optato

di procedere di affidare i servizi di gestione della RSA prima citata tramite concessione per la durata di 15 anni;

Considerato che:

- i servizi in oggetto rientrano tra i servizi pubblici in quanto rappresentano attività volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- sotto il profilo dell'inquadramento di tali attività nell'ambito dei servizi pubblici, la RA ha le caratteristiche di servizio pubblico universale, così come delineate dalla Commissione dell'UE (Libro Verde 2003 e Libro Bianco 2014);
- sotto il profilo della connotazione della rilevanza economica, la gestione dei suddetti servizi possiede le caratteristiche dell'imprenditorialità di cui all'art. 2082 del codice civile;

Dato atto che:

- la normativa, comprensiva della direttiva comunitaria sulle concessioni 2014/23/UE determina un contesto giuridico europeo di libertà intesa come libertà di scelta della modalità di gestione per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi, al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici, ma anche libertà di istituire servizi di interesse economico generale;
- il diritto comunitario non impone che i servizi di interesse economico generale siano necessariamente affidati a terzi (parere della commissione speciale del Consiglio di Stato n. 855 del 01/04/2016 sullo schema di d.lgs recante "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione");
- tale principio viene quindi recepito dall'art. 166 del D.lgs n. 50/2016;
- pertanto le pubbliche amministrazioni sono libere di espletare i loro compiti direttamente, avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici (a titolo esemplificativo con l'affidamento in house o con forme di cooperazione riconducibili all'accordo di diritto pubblico ex art. 11 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), oppure in via alternativa di conferirli ad operatori privati esterni, in appalto o concessione;
- relativamente alla struttura oggetto del presente provvedimento, non si ravvisano le condizioni per una gestione diretta né attraverso forme di cooperazione con altri Enti, nel primo caso in carenza delle risorse necessarie;
- che, attesa quindi la necessità di procedere all'esternalizzazione della gestione debba essere provveduto in via preventiva alla valutazione in ordine all'alternativa tra l'appalto del servizio e la concessione;

Considerato che:

- possa essere ritenuto legittimo il ricorso alla concessione in relazione alla possibilità di trasferimento del rischio operativo in considerazione delle macrocategorie che ricomprendono lo stesso in quanto:
- in assenza di una decisione finale di inserimento da parte dell'utente vi sono i presupposti per il riconoscimento di un rischio di domanda a carico della parte privata contraente;
- può essere comunque disposto il ricorso alla concessione in presenza del riscontro delle altre due categorie costituite dal rischio di costruzione e dal rischio di disponibilità;
- in relazione a quanto sopra esposto l'affidamento all'esterno del servizio determina una forma di partenariato pubblico privato di natura contrattuale, mantenendo l'Azienda e l'operatore economico privato la propria identità separata e non istituzionale, come nel caso della costituzione di una società di progetto;
- la procedura di scelta del contraente è ricompresa nella fattispecie della concessione di servizio così come disciplinata dalla Direttiva 2014/23 UE e dagli artt. 164 e seguenti del D.lgs n. 50/2016;

Considerato quindi che:

- l'oggetto della concessione si riferisce ad un'opera dotata di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito coinvolto nell'arco di vita della concessione;

- L'opera non prevede la remunerazione della gestione dei servizi direttamente a carico della Pubblica Amministrazione con i pagamenti effettuati direttamente da quest'ultima, in quanto il flusso dei pagamenti da parte delle Aziende sanitarie è limitato all'erogazione delle quote sanitarie, sulla base di scelte discrezionali dell'utenza;
- le possibilità di revisione del piano economico-finanziario sono limitate ai casi riportati nel capitolato;

Dato atto che relativamente alla fattibilità tecnica ed economica di cui al punto precedente, la documentazione di cui sopra procede:

- All'analisi del contesto sociale, della struttura della popolazione residente con particolare riguardo alla fascia dei potenziali beneficiari, valutazione del mercato concorrenziale, con l'indicazione del tasso di occupazione della struttura in arco temporale pluriennale;
- Alla valutazione preliminare di natura economico- finanziaria ai fini dell'analisi della sostenibilità e della convenienza dell'investimento;

Dato atto che a conclusione di quanto sopra esposto, ai fini della scelta dell'istituto della concessione, si ritiene di stabilire la durata della concessione in n. 15 anni con procedura di gara unica a lotto unico in quanto la presente procedura si riferisce ad una unica struttura;

Dato atto quindi che, in relazione alle normative sopra citate, la documentazione di gara è rappresentata da quanto di seguito indicato:

- Bando di gara (**All. n. 1**);
- Capitolato speciale di concessione (**All. n. 2**) e relativi allegati:
 - Relazione illustrativa del Contesto – Zona Distretto Alta Val di Cecina - Valdera
 - Relazione economico-finanziaria previsionale;
 - Matrice dei rischi;
 - N. 1 Scheda Tecnica (Scheda "A") con allegate n. 1 Relazione Tecnica;
 - Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) + dichiarazione integrativa al DGUE
 - Modulo relativo al Patto di Integrità;
 - Fac simile attestazione avvenuto sopralluogo (eventuale);
 - Modulo "Dichiarazione di adozione dei criteri ambientali minimi"
- Disciplinare di gara (**All. n. 3**);

Considerato inoltre che:

- Il valore della concessione corrisponde al flusso dei ricavi attesi annuali, come indicato nella documentazione di gara, costituito dal presumibile introito del concessionario, tenuto conto dell'importo giornaliero delle rette e del numero dei posti autorizzati con abbattimento del 2% derivante da un'ipotetica previsione di non piena occupazione, come riportato nella relazione economico-finanziaria previsionale;
- L'aggiudicazione della concessione avrà luogo attraverso la valutazione del progetto di gestione delle attività, per un massimo di n. 75 punti, rimanendo il punteggio residuo di n. 25 punti legato all'offerta economica valutato sulla misura mediante rialzo in valuta del canone di concessione su base annuale;
- La valutazione dell'offerta tecnica avrà luogo secondo i criteri esplicitati dal Capitolato;
- Per quanto attiene alle funzioni relative alle fasi di indizione ed esecuzione della gara, lo scrivente in quanto Dirigente dell'U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari è titolare della competenza specifica, assumendo direttamente il ruolo di RUP;
- Per quanto attiene alla nomina della Commissione Giudicatrice delle offerte la stessa è già considerata all'interno del Capitolato di gara, in base a quanto disposto dall'art.77 del D.Lgs n. 50/2016 e dalle linee-guida ANAC, per cui nel testo del documento viene comunque provveduto all'indicazione delle professionalità idonee alla valutazione;

Considerato che, in merito alla procedura di gara applicabile alle concessioni, il secondo comma dell'art. 164 del D.lgs n. 50/2016 richiama le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice, per cui il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, garantisce la massima concorrenzialità nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.lgs n. 50/2016;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta sopra soglia, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/16, l'importo posto a base di gara è maggiore della soglia di rilevanza comunitaria prevista per le concessioni pari a € 5.382.000;

Considerato quindi che la procedura in oggetto è articolata nel lotto unico per i valori economici ed i valori del canone di concessione su base annuale posto a base di gara come di seguito riportato:

Scheda Tecnica	Flusso ricavi attesi annuali	Durat a /anni	Valore della concessione	Canone di concession e su base annuale a base di gara iva inclusa al 22%	Canone della concessione su base annuale a base di gara iva esclusa
SCHEDA "A" Residenza "I Maggi" di Buti	€ 1.006.381,80	15	€ 15.095.727,00	€ 1.000,00	€ 819,67
TOTALE LOTTO UNICO			€ 15.095.727,00		

Considerato che la gara verrà eseguita attraverso la procedura telematica START per cui il concorrente potrà acquisire l'ulteriore specifica documentazione a partire dalla domanda di partecipazione direttamente prodotta dal sistema;

Dato atto che in questa sede l'importo a base di gara non costituisce elemento tale da produrre un effettivo impegno di spesa in quanto non sono identificati il creditore, le ragioni del creditore e la somma da corrispondere;

Considerato comunque che, viene con il presente atto data garanzia della copertura economica per la quota di parte sanitaria, per la durata contrattuale prevista dagli atti di gara, in quanto la quota di parte sociale è a carico del Comune di residenza dell'utente oltre all'eventuale compartecipazione dell'utente;

Dato atto che:

- il bando di gara dovrà essere trasmesso in via prioritaria, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs n. 150/2016, all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea;
- per la pubblicità a livello nazionale disciplinata dal successivo art. 73 in assenza, ad oggi, della piattaforma digitale di ANAC prevista dal quarto comma e finalizzata a garantire la pubblicazione senza oneri finanziari vale in prima istanza il riferimento alla disciplina transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016;
- esaurita al 31.12.2016 l'efficacia temporale della disciplina transitoria, l'art. 9, quarto comma, del D.L. 30.12.2016 n.244 convertito con modificazioni in L. 27.02.2017 n. 19, ha prorogato i riferimenti di cui all'undicesimo comma del D.lgs n. 50/2016 sino all'entrata in vigore del decreto istitutivo della piattaforma digitale ANAC con le seguenti conseguenze:
 - l'obbligo di pubblicazione del bando anche sulla Gazzetta Ufficiale ma con il rimborso degli oneri a carico del concorrente aggiudicatario entro i sessanta giorni successivi,

- il richiamo all'applicazione dell'art. 66, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 come modificato dall'art. 7, comma 7 del DL 31.12.2015 n.210 convertito in L. 25.02.2016 n. 21 con il ripristino dell'obbligo di pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale ed almeno due a diffusione locale;

Dato atto che le spese di pubblicazioni saranno quindi disposte con successivo separato atto;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

Attestata la regolarità tecnica e della legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa;

1) l'indizione, in coerenza con la Relazione ex art. 34, commi 20 e 21 D.L. n. 179/2012 approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1163 del 16/12/2022, di un procedimento di gara, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 mediante procedura aperta sopra soglia, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione di n. 1 RSA I Maggi nel Comune di Buti Lotto unico CIG n. 9529096AC6;

2) l'approvazione della documentazione preliminare di gara, già descritta in premessa ed allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Bando di gara (**All. n. 1**);
- Capitolato speciale di concessione (**All n. 2**) e relativi allegati:
 - Relazione illustrativa del Contesto della zona distretto Alta Val di Cecina - Valdera;
 - Relazione economico-finanziaria previsionale;
 - Matrice dei rischi;
 - Scheda Tecnica "A", con allegata n. 1 Relazione Tecnica
 - Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) + dichiarazione integrativa al DGUE;
 - Modulo relativo al Patto di Integrità;
 - Fac simile attestazione avvenuto sopralluogo (eventuale);
 - Modulo "Dichiarazione di adozione dei criteri ambientali minimi"
- Disciplinare di gara (**All n. 3**);

3) di imputare la spesa di Euro 8.080.990,50 del bilancio preventivo economico per il 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024 adottati con delibera n. 419 del 13 aprile 2022 ove esiste la necessaria disponibilità nel rispetto dei limiti di spesa che saranno assegnati, in base alla garanzia della copertura economica complessiva per la durata dell'affidamento rappresentata dall'importo annuo per ciascuno degli esercizi interessati della quota di parte sanitaria (Zona AVC - Valdera), fornita dal Responsabile di Zona in qualità di gestori della spesa, come da relativa documentazione (**All. n. 4**), in quanto la quota di parte sociale è a carico del Comune di residenza dell'utente oltre all'eventuale compartecipazione dell'utente stesso prevedendo l'inizio della Concessione il 01/06/2023 come da tabella sotto riportata:

BILANCIO SANITARIO ZONA DISTRETTO AVC - Valdera

Esercizio	Conto 31021266 "Non	TOTALE BILANCIO SANITARIO
------------------	----------------------------	----------------------------------

	autosufficienza residenziale da privato” DEL BILANCIO SANITARIO	
2023 (dal 01/06/2023)	€ 314,260.74	€ 314,260.74
2024	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2025	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2026	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2027	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2028	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2029	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2030	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2031	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2032	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2033	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2034	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2035	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2036	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2037	€ 538.732,70	€ 538.732,70
2038 (fino al 31/05/2038)	€ 224,471.96	€ 224,471.96
TOTALE	€ 8,080,990.50	€ 8,080,990.50

4) l'avvio della pubblicazione del bando all'Ufficio Pubblicazioni dell' UE ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs n. 50/2016, provvedendo con successivo distinto atto alle pubblicazioni di cui al successivo art. 73 tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 30.12.2016 n. 244 in merito alla proroga dell'obbligo di pubblicazione sui giornali;

5) di imputare la spesa di euro 800,00 ai fini del pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC al conto economico 31090306 ALTRI ONERI DI GESTIONE (costo relativo ai contributi ANAC per acquisizione CIG) del bilancio economico per il 2022 adottato con delibera n. 419 del 13 aprile 2022 ove esiste la necessaria disponibilità nel rispetto dei limiti di spesa che saranno assegnati;

- 6) di imputare il costo relativo al conto 31090306 ALTRI ONERI DI GESTIONE al seguente fattore di acquisto: C160GES027006 ed al centro di costo relativo al servizio in oggetto riferito alla Zone/Distretto;
- 7) di procedere con successivo atto a disporre la proroga del servizio giunto a scadenza in data 17/12/2022 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;
- 8) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
- 9) di dare incarico all'U.O. Affari generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Azienda;
- 10) di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza;
- 11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 19/12/2022 12:28:16

IMPRONTA: 64643138326364393735313066343364653965616334623731306536656234303739363434386262